



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

N. 213

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E CON IL COMUNE DI VALDISOTTO PER L'INTERVENTO "VALDISOTTO SPECTATORS PARK&RIDE - PARCHEGGIO TEMPORANEO DI INTERSCAMBIO IN LOC. AQUILONE NEL COMUNE DI VALDISOTTO"

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 05 (cinque) del mese di novembre, alle ore 16:30 con continuazione, nell'ufficio del Presidente.

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario Generale Dott. MOTOLESE FRANCESCO, il quale provvede alla redazione della presente deliberazione, procede alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione dell'assemblea dei sindaci n. 1 del 22 dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della Provincia di Sondrio, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, adottato dal consiglio provinciale con atto n. 42 del 12 dicembre 2014;
- il suddetto statuto è stato pubblicato all'albo pretorio *on line* della Provincia per la durata di trenta giorni consecutivi decorrenti dal 23 dicembre 2014 per cui, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 47 dello statuto medesimo, è entrato in vigore il 23 gennaio 2015;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 24 dello statuto, il presidente assume i provvedimenti in materie che la legge attribuisce alla Provincia senza che risulti individuato dalla legge stessa l'organo deputato ad adottarli e che la legge medesima non riservi espressamente al Consiglio provinciale o che non ricadano nelle competenze dei dirigenti. In particolare, adotta i provvedimenti, che, ante legge 56/2014, erano di competenza della soppressa giunta provinciale (esempio tariffe inerenti le imposte provinciali, regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, ecc...); gli atti di cui all'ultimo periodo del suddetto comma assumono la denominazione di "delibera";
- il presente atto rientra nella fattispecie di cui sopra;

CONSIDERATO che:

- con DGR n. 4951 del 8 settembre 2025, Regione Lombardia ha assegnato alla Provincia di Sondrio un finanziamento di € 700.000 per la realizzazione dell'intervento denominato "*Valdisotto Spectators Park&Ride*", che consiste nella sistemazione di un'area nella frazione di Aquilone, nel Comune di Valdisotto, quale presupposto affinché la Fondazione Milano Cortina la possa poi adibire a parcheggio temporaneo di interscambio per soddisfare le esigenze legate alla mobilità dei Giochi Olimpici invernali 2026;
- con propria nota prot. 30886 del 17/09/2025, è stata confermata a Regione Lombardia la disponibilità a realizzare l'intervento, evidenziando allo stesso tempo la necessità di agire con la massima urgenza, stante i tempi ristretti a disposizione in vista dell'evento olimpico previsto a febbraio 2026;
- a causa dei già menzionati presupposti di accertata urgenza legata alla necessità di provvedere all'affidamento degli incarichi per le consulenze e le lavorazioni necessarie alla sistemazione dell'area, con deliberazione n. 179 del 23 settembre 2025 è stata approvata la variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025-2027, assumendo la maggior entrata per l'anno in corso di € 700.000;
- analogamente, con deliberazione n. 192 del 10 ottobre 2025 si è provveduto ad aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027, inserendo la nuova opera "*Valdisotto Spectators Park&Ride*" di CUP C91B24000480002, nell'elenco annuale 2025 per l'importo di € 700.000, dando altresì atto che in relazione all'urgenza di attuare da subito i primi interventi, la stessa potrà essere realizzata anche per lotti successivi;
- il Consiglio provinciale ha ratificato la variazione urgente al bilancio di previsione 2025/2027 con l'inserimento del nuovo finanziamento e della relativa opera con deliberazione n. 36 del 27 ottobre 2025;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la sopracitata DGR 4951/2025 stabilisce che l'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari già individuati avverrà attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione secondo lo schema di massima approvato;
- per la medesima opera (acquisizione e mantenimento in efficienza delle aree) anche il Comune di Valdisotto risulta beneficiario di un finanziamento di € 200.000. La convenzione deve dunque essere sottoscritta anche dal Comune di Valdisotto;

ESAMINATO lo schema di convenzione proposto dal direttore della Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione di Regione Lombardia, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo stesso, nel testo allegato in copia alla presente, meritevole di approvazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente deliberazione;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione con Regione Lombardia e con il Comune di Valdisotto per l'intervento "VALDISOTTO SPECTATORS PARK&RIDE – PARCHEGGIO TEMPORANEO DI INTERSCAMBIO IN LOC. AQUILONE NEL COMUNE DI VALDISOTTO", nel testo allegato in copia alla presente deliberazione;
3. di demandare al dirigente del settore "Viabilità, patrimonio e idrogeologico", la sottoscrizione della convenzione, nonché tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Lombardia e al Comune di Valdisotto.

Successivamente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di sottoscrivere tempestivamente la convenzione e accelerare così l'esecuzione degli interventi.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente

CONVENZIONE

Per

VALDISOTTO SPECTATORS PARK&RIDE – PARCHEGGIO TEMOPORANEO DI INTERSCAMBIO IN LOC. AQUILONE NEL COMUNE DI VALDISOTTO

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da Aldo Colombo, nella sua qualità di Direttore della Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione;

e

Provincia di Sondrio (in seguito anche “Beneficiario”), con sede in Sondrio, Corso XXV Aprile 22, codice fiscale n. 00603930140 e partita IVA n. 00603930140 rappresentata da Antonio Rodondi, nella sua qualità di dirigente reggente del settore viabilità, patrimonio e idrogeologico;

e

Comune di Valdisotto (in seguito anche “Beneficiario”), con sede in Valdisotto, Via E. De Gasperi 1, codice fiscale n. 83000910147 e partita IVA n. 00073290140 rappresentata da Alessandro Pedrini, nella sua qualità di sindaco;

di seguito anche “Le Parti”

VISTO l'art. 3 bis del Decreto Legge 10/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 42/2024, che prevede che *“Gli enti territoriali interessati dai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 possono concorrere a finanziare e svolgere attività inerenti ai Giochi e finalizzate a favorire l'impatto positivo sul territorio di rispettiva competenza dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, secondo una pianificazione definita d'intesa con il Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, o comunque comunicata allo stesso”*;

VISTA la Legge Regionale n. 13/2025 “Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali” che, all'articolo 4, comma 15, prevede che *“Per consentire nell'ambito dello svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano- Cortina 2026 lo svolgimento di interventi e attività riguardanti la messa a disposizione, preparazione e allestimento con strutture temporanee di aree per esigenze legate alla mobilità, ai trasporti e alla logistica dell'evento, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 rispettivamente la spesa di euro 2.000.000,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali*

titolo 2 “Spese in conto capitale e la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali titolo 2 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027. I contributi di cui al comma precedente sono concessi agli enti locali territorialmente interessati anche in deroga alle quote indicate dal comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 70/1983 e ai limiti percentuali del comma 2 bis della medesima legge. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti, previa verifica con Fondazione Milano-Cortina 2026, interventi e attività da finanziare, modalità e termini per la determinazione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/4951 dell'8.9.2025 con la quale Regione Lombardia ha identificato gli interventi e le attività riguardanti la messa a disposizione, preparazione e allestimento con strutture temporanee di aree per esigenze legate alla mobilità, ai trasporti e alla logistica dei Giochi olimpici invernali 2026, la quantificazione economica degli interventi e attività, nonché approvato il presente schema di Convenzione;

RICHIAMATI gli Allegati A e B alla suddetta D.G.R. nei quali sono descritti e definiti le attività e gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari;

CONSIDERATO che gli enti locali destinatari dei finanziamenti devono mettere a disposizione di Fondazione Milano Cortina 2026 le aree oggetto degli interventi e delle attività, una volta effettuati, in tempo utile per consentire il definitivo allestimento delle aree per i Giochi olimpici invernali 2026;

RILEVATO che la D.G.R. n. XII/4951 dell'8.9.2025:

- ha previsto per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'Allegato B ai beneficiari la sottoscrizione di una convenzione che definisca gli impegni delle Parti;
- ha demandato compilazioni, integrazioni e modifiche di dettaglio di detta convenzione nonché sottoscrizione della stessa al Direttore delle Direzione Centrale PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui ai sopracitati Allegati, rientra “Valdisotto Spectators Park&Ride” oggetto della presente Convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione, Provincia di Sondrio e Comune di Valdisotto in ordine all'intervento:

Valdisotto Spectators Park&Ride - CUP C91B24000480002

con contributo in conto capitale a valere sulle risorse regionali di cui all'articolo 4, comma 15, della Legge Regionale n. 13/2025 "Assestamento al bilancio 2025-2027 con modifiche di leggi regionali".

ART. 2

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La convenzione prevede il seguente intervento:

Sistemazione del terreno di un'area nella frazione di Aquilone (attualmente area di cantiere per le opere di regimazione idraulica dei torrenti Pola e Vendrello e di manutenzione straordinaria dell'arginone a difesa del fiume Adda dalle colate detritiche nonché per le opere di recupero morfologico della sponda destra del medesimo fiume Adda), quale presupposto per adibire lo stesso, da parte di Fondazione Milano Cortina, a parcheggio di interscambio temporaneo per gli spettatori (circa 2.500 stalli auto) e le workforce (circa 1.000 stalli auto) inclusiva della ricomposizione fondiaria finale per la restituzione delle aree ai proprietari.

ART. 3

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

I Beneficiari sono i soggetti destinatari del contributo, come definito all'art. 4, a valere sulle risorse regionali e responsabile della completa attuazione degli interventi e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dai Beneficiari o in ordine alla realizzazione degli interventi.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro 900.000 inclusa IVA, per messa a disposizione delle aree, lavori e somme a disposizione.

Il **Beneficiario - Provincia di Sondrio** si impegna a:

1. realizzare gli interventi previsti nel progetto di fattibilità tecnico-economica che sarà fornito dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e gli altri che saranno ritenuti eventualmente necessari per garantire anche l'accessibilità al sito in condizioni di maggior sicurezza, nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni per la successiva messa a disposizione della Fondazione Milano Cortina 2026 in tempo utile per consentire il definitivo allestimento delle aree per i Giochi olimpici invernali 2026 e comunque non oltre il 31 dicembre 2025;
3. comunicare tempestivamente l'insorgere di eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione degli interventi, anche al fine di concordare con Regione e poi eventualmente attivare le necessarie azioni correttive.

Il Beneficiario - **Comune di Valdisotto** si impegna a:

1. mettere a disposizione le aree necessarie per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione;
2. garantire il mantenimento in efficienza degli interventi realizzati provvedendo allo svolgimento dei seguenti servizi: effettuare servizio di pulizia neve e manutenzione del fondo;
3. definire e realizzare, al termine dei Giochi olimpici invernali 2026, la ricomposizione fondiaria per la restituzione delle aree ai legittimi proprietari, salvo impedimenti derivanti da vincoli o disposizioni di altri Enti competenti, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il Demanio, cui risultino appartenere alcune delle aree interessate. In caso di motivato impedimento che renda impossibile la restituzione delle aree, Regione Lombardia si impegna a riconoscere le spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate dal Comune per le attività preliminari alla ricomposizione fondiaria.

Impegni generali delle Parti:

Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative degli interventi;

ART. 4

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione degli interventi è riportato nell'Allegato 1 e ammonta a un importo complessivo di € 900.000 comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a € 900.000, diviso tra la quota da riconoscere alla Provincia di Sondrio pari a € 700.000 e la quota da riconoscere al Comune di Valdisotto pari a € 200.000, ha destinazione vincolata e sarà erogato ai Beneficiari entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, la Provincia di Sondrio ed il Comune di Valdisotto trasmetteranno, entro 90 giorni, il quadro economico finale degli interventi.

Qualora il contributo riconosciuto in capo al singolo Beneficiario e rideterminato in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto a questi erogato, il

Beneficiario è tenuto alla restituzione, senza applicazione di interessi, della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate; qualora il contributo riconosciuto in capo al singolo Beneficiario e rideterminato in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto a questi erogato, la quota eccedente il contributo già erogato a ciascuno non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

Il contributo regionale verrà riconosciuto ai beneficiari unicamente se i relativi impegni di spesa saranno stati assunti dopo l'8.9.2025, data di approvazione della D.G.R. n. XII/4951/2025.

ART. 5 VERIFICHE

Regione potrà effettuare verifiche in loco per le quali il Beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutte le verifiche disposte da Regione, anche mediante sopralluoghi;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'erogazione del contributo ricevuto.

ART. 6 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 circa gli impegni di spesa eventualmente già assunti, la presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla conclusione degli impegni assunti.

ART. 7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 8 TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

ALDO COLOMBO

PROVINCIA DI SONDRIO

ANTONIO RODONDI

COMUNE DI VALDISOTTO

ALESSANDRO PEDRINI

Allegato 1: QUADRO ECONOMICO

Allegato 1 – QUADRO ECONOMICO

Denominazione intervento: Valdisotto Spectators Park&Ride

VOCI	IMPORTI (€)
Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 289.192,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€10.000,00
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	-
Rilievi, accertamenti e indagini	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	-
Imprevisti e spese legali	€ 80.001,92
Acquisizione aree o immobili, pertinenti indennizzi, mantenimento in efficienza aree, ricomposizione fondiaria (*) - IVA inclusa	€ 200.000,00
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 113 D. Lgs. 36/2023) – 2%	€ 5.983,84
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
Spese tecniche per professionisti esterni (progettista, DL coordinatore sicurezza) – IVA e oneri inclusi	€ 27.000,00
Spese tecniche per professionisti esterni (geologo) – IVA e oneri inclusi	€ 4.000,00
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	-
Canoni demaniali per escavazione	€ 68.000,00
IVA (22% su lavori e oneri sicurezza)	€ 65.822,24
Intervento secondario (lavori e somme a disposizione inclusi) per garantire l'accessibilità al sito	€ 150.000,00
Totale intervento	€ 900.000,00
Totale Contributo Regione Lombardia	€ 900.000,00

(*) attività in capo al Comune di Valdisotto



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio Viabilità e Idrogeologico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3759 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E CON IL COMUNE DI VALDISOTTO PER L'INTERVENTO "VALDISOTTO SPECTATORS PARK&RIDE - PARCHEGGIO TEMPORANEO DI INTERSCAMBIO IN LOC. AQUILONE NEL COMUNE DI VALDISOTTO" " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 31/10/2025

IL DIRIGENTE
(RODONDI ANTONIO - SETTORE LAVORI)
f.to digitalmente



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 3759 /2025 con oggetto: "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E CON IL COMUNE DI VALDISOTTO PER L'INTERVENTO "VALDISOTTO SPECTATORS PARK&RIDE - PARCHEGGIO TEMPORANEO DI INTERSCAMBIO IN LOC. AQUILONE NEL COMUNE DI VALDISOTTO"" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 31/10/2025

**IL RAGIONIERE CAPO
(GIUDICI SABRINA)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro per le Deliberazioni del Presidente

Deliberazione n. 213 del 05/11/2025

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA E CON IL COMUNE DI VALDISOTTO PER L'INTERVENTO "VALDISOTTO SPECTATORS PARK&RIDE - PARCHEGGIO TEMPORANEO DI INTERSCAMBIO IN LOC. AQUILONE NEL COMUNE DI VALDISOTTO".

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 05/11/2025

Il funzionario delegato
(MOTOLESE FRANCESCO)
f.to digitalmente